

# EMERSIONE DEL LAVORATORE STRANIERO

(art. 103 DL 34/2020)

a cura del **Dipartimento Immigrazione CGIL Lombardia** (aggiornato al 31.05.2020)

## La presentazione della domanda

Dal 1.06.2020 al 15.07.2020 i cittadini stranieri (extra-Ue) possono chiedere alla Questura della provincia in cui dimorano, il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo,

- se presenti in Italia **alla data** dell'8.03.2020,
- che non abbiano lasciato il territorio nazionale **dall'**08.03.2020,
- se in possesso di un permesso di soggiorno scaduto **dal** 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno,
- che abbiano svolto attività lavorativa **prima** del 31.10.2019, **occupati esclusivamente come colf o badanti o come lavoratori impiegati in agricoltura o nei settori connessi.**

Il permesso di soggiorno sarà valido solo sul territorio nazionale, avrà durata di sei mesi a partire dalla presentazione dell'istanza e potrà essere convertito nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro **come colf o badanti o come lavoratori impiegati in agricoltura o nei settori connessi.**

## Come e dove presentare la domanda

La domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo è inoltrata alla Questura della provincia in cui lo straniero dimora tramite gli **uffici postali 'sportello amico'**. Il lavoratore dovrà utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto e sostenere le spese per il servizio reso dal gestore esterno quantificate in 30,00 Euro.

## I documenti necessari per la presentazione della domanda

L'istanza dovrà contenere:

- a) la copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
- b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
- c) l'indicazione del codice fiscale;
- d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui premessa, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019 (**leggi oltre**);
- e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
- f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo forfettario di euro 130,00, secondo le indicazioni riportate nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 27/e del 29.05.2020;
- g) una marca da bollo di euro 16,00.

## **Documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di lavoro**

Lo svolgimento dell'attività di lavoro **come colf o badanti o come lavoratori impiegati in agricoltura o nei settori connessi**, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, può essere comprovato mediante la presentazione di:

- a) certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego;
- b) **ovvero** della seguente documentazione che sarà oggetto di verifica da parte del competente Ispettorato Nazionale del lavoro:
  - contratto di lavoro;
  - cedolino di paga;
  - estratto conto previdenziale;
  - modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
  - certificazione unica;
  - stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;
  - fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;
  - quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
  - bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;
  - attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
  - comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;
  - prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
  - documento di iscrizione al registro di gente di mare;
  - convenzione di arruolamento;
  - comunicazione Unimare;
  - iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;
  - foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
  - foglio di paga (per il settore della pesca);
  - qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).

### **L'accettazione della domanda**

L'operatore dell'Ufficio postale consegna al richiedente l'attestazione di presentazione dell'istanza, provvista di elementi di sicurezza e la lettera di convocazione in Questura per il fotosegnalamento; la predetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli elementi per l'accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata). Il lavoratore straniero, all'atto della consegna della ricevuta, provvede al pagamento degli oneri del servizio pari a 30,00 Euro.